



COMUNE DI ARNESANO
Provincia di Lecce
Via De Amicis 20 – 70310
Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283
Gruppo Consiliare “Cantiere per Arnesano”

Arnesano, lì 28.03.2021.

Al Sig. Sindaco del Comune di Arnesano
E. Solazzo

All'Assessore alla gestione del personale,
alle finanze, ai tributi, al bilancio ed alla
programmazione economica,
M. Mezzanzanica

Al Consigliere all'Innovazione tecnologica,
G. Quarta

INTERROGAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Legittimità della convenzione di incarico di lavoro autonomo a Benvenuto Bisconti

Premesso che:

- Con delibera della Giunta Comunale n. 62 del 21.04.2016, “**Atteso che la professionalità necessaria all'espletamento della suddetta funzione non è reperibile all'interno dell'ente;** *Attesa, dunque, l'opportunità di conferire l'incarico per le svolgimento delle **funzioni di controllo di gestione oltre che di supporto all'attività gestionale del servizio finanziario** a un soggetto idoneo, che, data l'**emergenza**, in vista degli imminenti adempimenti obbligatori di approvazione rispettivamente del rendiconto di gestione esercizio 2015 e del bilancio di previsione esercizio 2016, oggettivamente determinatasi in seguito alle improvvise quanto inaspettate dimissioni della dr.ssa Maria Marsano, già responsabile di servizio per il settore finanziario di questo ente, è impossibile individuare con la **procedura comparativa** di cui all'art. 48 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 3/4/2012;* *Visto l'art. 44 del citato Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici e ritenuto, sulla base dello stesso, di conferire l'incarico in questione al Dr. Benvenuto Bisconti, dipendente del Comune di Corsi, inquadrato in cat. D, altamente qualificato all'espletamento delle funzioni di cui trattasi”,* si conferiva al suddetto apposito incarico per l'attività di controllo di gestione e supporto all'attività gestionale del servizio finanziario del Comune di Arnesano, riconoscendogli l'importo lordo di € 4.500,00.
- Successivamente, il suddetto incarico veniva rinnovato costantemente, con i seguenti provvedimenti: determina **n. 23** (R.G. 306) del 22.04.2017, per il periodo dal primo gennaio 2017 al 1.12.2018, e determina **n. 2** (R.G. 10) del 14.01.2019, per il periodo dal primo gennaio 2019 al 30.06.2020, a firma dell'allora Responsabile del Settore, Bisconti Mariano; la determina **n. 44** (R.G. 421), del primo luglio 2020 al 30.10.2020, la determina **n. 79** (R.G. 776) del 9.11.2020, per il periodo dal primo novembre 2020 sino al 31.12.2020, e la determina **n. 14** (R.G. 83), per il periodo dal primo febbraio 2021 al

31.03.2021, a firma del Responsabile del Settore *p.t.*, dott.ssa Chirico Tiziana (si precisa che entrambi i Responsabili di settore erano titolari di *p.o.*).

- Con nota datata 5.06.2017 (prot. n. 4273), l'allora Segretario comunale, dott. Passiatore, nonché il Sindaco *p.t.*, Emanuele Solazzo, venivano messi a parte delle perplessità dei consiglieri di minoranza, in merito alla legittimità del protrarsi del suddetto rapporto.
- Con nota prot. n. 5106 del 29.06.2017, il Segretario Comunale rappresentava l'impossibilità di rispondere alla maggior parte dei quesiti proposti dall'allora minoranza sulla scorta dell'assenza di un contratto di lavoro autonomo, ancora da stipularsi tra il dott. Bisconti e l'ente territoriale – ciononostante, da sei mesi, il dott. Bisconti formalmente espletava l'incarico e, soprattutto, veniva regolarmente retribuito per lo stesso.
- Alla data del 28.03.2021, il suddetto conferimento di incarico esterno non figura nel sito istituzionale, nella sezione dedicata all'Organigramma; nella sezione "Trasparenza amministrativa" risulta, invece, quale titolare di un incarico di consulenza, terminato in data 31.12.2020, senza l'allegazione delle informazioni normativamente previste (ragioni dell'incarico ed ammontare erogato).

Considerato che:

- Il **Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici**, all'**art. 34**, prevede che il **controllo di gestione** costituisca lo **strumento operativo dei Responsabili di settore** per valutare l'andamento delle attività e quindi gli obiettivi gestionali, sia durante lo svolgimento sia a conclusione del periodo preso a riferimento o del periodo di realizzazione dell'obiettivo. Trattasi, pertanto, come espressamente previsto di una mansione propria del Responsabile del Settore Economico finanziario.
- Sempre il suddetto regolamento, all'**art. 42** consente all'amministrazione di conferire incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, anche nella forma del lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale. Il medesimo articolo, però, individua quali presupposti per il suddetto conferimento: a) il carattere di straordinarietà dell'esigenza; b) l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'ente; c) l'espletamento di idonea procedura comparativa per l'individuazione del collaboratore (esplicita, poi, in seno al successivo art. 48).
- La normativa nazionale di riferimento, oltre a ribadire l'importanza in materia delle norme regolamentari (art. 3, commi 56 e 57 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), ha come punto focale l'art. 7, comma 5-*bis* e 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (e successive modifiche), il quale prevede la possibilità di affidare all'esterno incarichi per questioni determinate, cioè destinate ad esaurirsi con l'incarico, e per progetti o questioni di alta qualificazione, cioè che esulino gli ordinari compiti degli uffici, e non prevede la possibilità di incarichi esterni che **si risolvano in una sorta di affiancamento stabile dell'incaricato al personale interno già retribuito per lo svolgimento di attività rientranti nella sua ordinaria competenza**.
- La recente pronuncia della **Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello (n. 8/2020 depositata il 15.01.2020)** ha ribadito la necessità a che gli incarichi esterni abbiano un oggetto specifico e determinato, limitato a problematiche che eccedono le conoscenze ordinarie del conferente, e non si trasformino in attività continuative, ma rimangano finalizzati a fronteggiare **esigenze di carattere straordinario o temporaneo**, in carenza di personale interno adeguato a svolgere le medesime attività, con la scelta del consulente effettuata mediante procedura comparativa.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti interroganti

CHIEDONO

- evidenza documentale della convenzione e/o del contratto sottoscritto dall'ente territoriale e dal professionista – in relazione a ciascuna determina, posto che in ciascuna di esse si fa riferimento ad una convenzione ancora da firmarsi;
- di indicare espressamente le norme in virtù delle quali si sia proceduto al conferimento, al rinnovo ed alla proroga dell'incarico esterno al dott. Bisconti per una durata complessiva superiore ai quattro anni;
- di esplicitare le ragioni in fatto e in diritto legittimanti la mancata attivazione della prevista procedura comparativa (in caso contrario si prega fornire evidenza documentale);


- evidenza documentale della dichiarata verifica circa l'impossibilità di utilizzare risorse umane già a disposizione dell'ente;
- evidenza documentale della trasmissione alla Corte dei Conti dei vari atti di incarico;
- di indicare le ragioni della mancata pubblicazione sul sito web, nelle modalità e secondo i tempi previsti dalla legge;
- di esplicitare le componenti del corrispettivo, come determinato in seno ai singoli atti di conferimento, posta la non rispondenza delle cifre omnicomprensive e del relativo impegno di spesa. A tal proposito, si necessita, infatti, anche di un chiarimento sulle ragioni per le quali, in relazione ai primi due rinnovi, l'impegno di spesa risulti perfettamente sovrapponibile al corrispettivo, nelle successive proroghe, invece, il primo risulti maggiorato;
- di spiegare perché inizialmente nella determina n. 23/2017 si facesse riferimento alla presentazione di una parcella (e se è mai stata presentata, se ne chiede evidenza documentale), mentre nelle determinazioni più recenti tale indicazione è venuta meno;
- evidenza documentale circa l'espletamento di alcune delle attività previste nel disciplinare d'incarico e, in particolare:
 - a) le relazioni periodiche agli organi di governo sui risultati della propria attività, sugli ostacoli e/o irregolarità/difficoltà riscontrate, proponendo i possibili correttivi;
 - b) la formazione interna del personale e degli amministratori, con fornitura di materiale didattico:
 - Programmazione e Controllo di gestione negli enti locali;
 - Predisposizione del PEG;
 - Predisposizione del Piano degli obiettivi;
 - c) la predisposizione del D.U.P., Documento Unico di programmazione, e del Piano della *Performance*.
- di mettere a parte il consiglio di eventuali provvedimenti che intendono assumersi in ragione delle evidenze ivi rappresentate.

CHIEDONO INOLTRE

Che alla presente interrogazione venga data risposta orale nel corso della prima seduta utile del Consiglio comunale.

Con osservanza,

Maria Luigia Gerardi



Fabrizio Manfreda



Giuseppe Russo



Marco Vergori

